



LEGA PRO

COMUNICATO N. 147/L – 7 NOVEMBRE 2024

147/307

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 119/A della F.I.G.C., pubblicato in data 7 novembre 2024:

Comunicato Ufficiale n. 119/A;

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n. 10/A del 15 luglio 2024 con il quale è stato pubblicato il “Regolamento per l’elezione dei delegati dei calciatori e calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee FIGC”;
- viste le modifiche proposte dall’Associazione Italiana Calciatori agli artt. 2, 6, 11 e 12 del citato Regolamento;
- visto l’art. 24, comma 3, dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti Federali

d e l i b e r a

di approvare le modifiche agli artt. 2, 6, 11 e 12 del “Regolamento per l’elezione dei delegati dei calciatori e calciatrici e dei loro supplenti per le Assemblee FIGC” secondo il testo allegato sub A).

La presente delibera sarà sottoposta a ratifica dal Consiglio Federale nella prima riunione utile.

Publicato in Firenze il 7 novembre 2024

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com



**REGOLAMENTO PER L'ELEZIONE DEI DELEGATI DEI CALCIATORI E
CALCIATRICI E DEI LORO SUPPLENTI
PER LE ASSEMBLEE F.I.G.C.**

INDICE

- ART. 1 – Aveni diritto al voto
- ART. 2 – Delegati e Supplenti
- ART. 3 – Requisiti di eleggibilità
- ART. 4 – Incompatibilità
- ART. 5 – Decadenze e subentri
- ART. 6 – Candidature
- ART. 7 – Schede per le votazioni
- ART. 8 – Sedi delle votazioni
- ART. 9 – Calendario e orari delle votazioni
- ART. 10 – Commissioni elettorali
- ART. 11 – Procedure elettorali
- ART. 12 – Spoglio elettorale
- ART. 13 – Comitato garanti
- ART. 14 – Proclamazione degli eletti

ART. 1 – AVENTI DIRITTO AL VOTO

Hanno diritto di voto tutti gli atleti che, al momento della votazione, siano in attività e tesserati come calciatrici/calciatori nella FIGC ed abbiano compiuto la maggiore età.

ART. 2 – DELEGATI E SUPPLENTI

Devono essere eletti complessivamente 52 Delegati, di cui:

- 16 in rappresentanza dei calciatori di Serie A e B eletti dai calciatori di Serie A e B
- 16 in rappresentanza dei calciatori di Lega Pro eletti dai calciatori di Lega Pro
- 16 in rappresentanza dei calciatori dilettanti e del calcio a cinque eletti dai calciatori dilettanti e del calcio a cinque
- 4 in rappresentanza del calcio femminile, eletti dalle calciatrici

Devono, altresì essere eletti complessivamente **39** supplenti di cui:

- **12** in rappresentanza dei calciatori di Serie A e B eletti dai calciatori di Serie A e B
- **12** in rappresentanza dei calciatori di Lega Pro eletti dai calciatori di Lega Pro
- **12** in rappresentanza dei calciatori dilettanti e del calcio a cinque eletti dai calciatori dilettanti e del calcio a cinque
- 3 in rappresentanza del calcio femminile, eletti dalle calciatrici

Risultano eletti per ciascuna delle quattro “categorie”, coloro che, in base ai voti riportati, si siano classificati:

Serie A e B:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 28° posto = Supplente
Lega Pro:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 28° posto = Supplente
Dilettanti e Calcio a cinque:	dal 1° al 16° posto = Delegato
	dal 17° al 28° posto = Supplente
Calcio Femminile:	dal 1° al 4° posto = Delegata
	dal 5° al 7° posto = Supplente

I Delegati rappresentano le calciatrici e i calciatori a tutte le Assemblee della FIGC nel quadriennio olimpico per il quale sono eletti.

I Supplenti, nell'ordine di elezione e categoria per categoria sostituiscono i Delegati nel caso che questi ultimi, per qualsiasi ragione, non possano partecipare ad una o più Assemblee.

ART. 3 – REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ

Alla carica di Delegato in rappresentanza delle calciatrici e dei calciatori, possono essere eletti calciatori/calciatrici, in attività e non, che al momento della candidatura e del voto siano in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto federale.

ART. 4 – INCOMPATIBILITÀ

La carica di Delegato e la qualifica di Supplente sono incompatibili con:

- a) cariche dirigenziali ed incarichi di collaboratore o di allenatore in società affiliate alla FIGC
- b) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche nella FIGC o nelle Leghe
- c) cariche elettive o di nomina, centrali o periferiche, in altre Federazioni sportive
- d) la condizione di associato AIA, quale arbitro, assistente all'arbitro o osservatore arbitrale, in attività.

ART. 5 – DECADENZE E SUBENTRI

La decadenza dalla carica e la relativa sostituzione dei delegati sono disciplinati dall'art. 20, comma 6 dello Statuto federale.

ART. 6 – CANDIDATURE

Le candidature devono essere depositate presso la segreteria dell'AIC entro il termine che verrà comunicato tramite inserzione sui più diffusi quotidiani sportivi.

Le candidature possono essere presentate:

- a) da almeno 10 aventi diritto al voto che intendano presentare propri candidati, fino ad un massimo di tre, per la stessa categoria di calciatori di cui essi fanno parte
- b) dal presidente dell'AIC in base a delibera del Consiglio Direttivo.

Le candidature alla carica di Delegato in rappresentanza dei/delle calciatori/calciatrici devono essere presentate, unitamente alle relative designazioni, con indicazione di uno degli *status* di appartenenza di cui all'art. 2. Lo *status* è rilevato dal tesseramento al momento della candidatura. Laddove il candidato non sia tesserato alla data di presentazione della candidatura trova applicazione l'art. 29, comma 1, ultimo capoverso dello Statuto federale e la candidata/il candidato potrà presentarsi **per** la categoria professionistica o dilettantistica purché sia stato tesserato nella sua carriera per almeno un anno con lo *status* scelto.

A tutte le candidature viene data pubblicità tramite inserzioni sui più diffusi quotidiani sportivi, dopo la scadenza dei termini per la loro presentazione.

ART. 7 – SCHEDE PER LE VOTAZIONI

Per ciascuna delle quattro "categorie" di candidati (Serie A e B; Lega Pro; Dilettanti e Calcio a cinque; Calcio femminile) viene predisposta una scheda recante l'elenco, in ordine alfabetico, dei candidati e l'eventuale indicazione, per ciascuno di essi, di squadra, campionato e girone di appartenenza nella stagione in corso, se si tratta di calciatore/calciatrice in attività.

Il voto viene espresso apponendo una croce sul nome dei candidati prescelti.

Il numero di preferenze espresse non può superare quello dei Delegati e Supplenti da eleggere nella rispettiva categoria.

ART. 8 - SEDI DELLE VOTAZIONI

Al fine di favorire l'accesso degli elettori alle operazioni di voto, queste ultime hanno luogo presso le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre nonché in altre sedi periferiche opportunamente dislocate e facilmente raggiungibili con ogni mezzo di trasporto individuate dal Consiglio Direttivo dell'AIC.

ART. 9 – CALENDARIO E ORARI DELLE VOTAZIONI

Delle date, orari e luoghi presso i seggi fissi in cui si svolgeranno le votazioni sarà data tempestiva comunicazione tramite annunci sui più diffusi quotidiani sportivi.

Gli aventi diritto possono votare presso qualunque seggio fisso, a prescindere dal luogo di propria residenza e dalla sede della società o associazione per cui sono tesserati.

Le votazioni presso seggi diversi, quali le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre si svolgono in giornate che saranno tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di AIC.

Tutte le votazioni presso i seggi fissi si svolgono ininterrottamente dalle ore 10 alle ore 19 delle giornate indicate.

ART. 10 – COMMISSIONI ELETTORALI

La raccolta dei voti presso le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre viene effettuata da una Commissione elettorale composta da una persona, nominata dall'AIC, che la presiede e dal rappresentante AIC della squadra. Le schede con i voti espressi verranno inserite in una busta.

In ognuno dei seggi periferici è presente una Commissione elettorale composta da un Presidente e un componente nominati dall'AIC. Le schede con i voti espressi verranno inserite in una busta.

ART. 11 – PROCEDURE ELETTORALI

La Commissione elettorale deve:

- a) accertare l'identità dell'elettore, la sua maggiore età, la sussistenza del suo tesseramento in atto come calciatore/**calciatrice** per Società o associazioni affiliate alla FIGC nella stagione in corso
- b) controllare che il calciatore/**calciatrice** non abbia già votato in altra sede
- c) registrare i dati dell'elettore
- d) consegnare all'avente diritto la scheda di voto firmata dal Presidente o da un altro componente
- e) dopo la votazione, ritirare la scheda e inserirla nell'apposita busta
- f) redigere verbale di apertura, svolgimento e chiusura delle operazioni elettorali.

Alla chiusura del seggio, si procede alla chiusura e al sigillo delle buste che, successivamente, vengono trasferite alla sede AIC a Vicenza.

Le votazioni presso le sedi, i campi di allenamento e/o ritiro delle squadre si svolgono con modalità analoghe, nei limiti determinati dalla diversa situazione logistica.

ART. 12 – SPOGLIO ELETTORALE

Tutte le buste sigillate, provenienti sia dalle sedi periferiche di seggio elettorale, sia dalle sedi, dai campi di allenamento e/o di ritiro delle squadre visitate, vengono depositate presso la sede della AIC a Vicenza.

Nella giornata indicata tramite annunci sui più diffusi quotidiani sportivi, alla presenza di un notaio, viene effettuato, da una Commissione composta dal Segretario dell'AIC, che la presiede, e da altri due membri nominati dall'AIC, lo spoglio dei voti e redatto un verbale recante l'elenco dei candidati con i voti rispettivamente riportati e si procede, quindi, alla constatazione dei risultati elettorali, con la formazione di un elenco degli eletti come Delegati e come Supplenti.

Detto elenco viene pubblicato entro sette giorni sui più diffusi quotidiani sportivi.

Per eventuali contestazioni potrà essere presentato ricorso, in primo grado, al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, nei termini e con le modalità previste dal vigente **Codice di Giustizia Sportiva della FIGC**.

Avverso la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare è ammesso ricorso alla Corte Federale d'Appello, nei termini e con le modalità previste dal vigente **Codice di Giustizia Sportiva della FIGC**.

ART. 13 – PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

La proclamazione degli eletti viene effettuata dal Presidente dell'AIC senza indugio, subito dopo la scadenza del termine per le eventuali contestazioni se queste non vi sono state ovvero subito dopo la decisione definitiva degli organi di giustizia sportiva, in caso di contestazioni.